

COMUNE DI CHIANNI

Prov. di Pisa

Convenzione per la gestione dell'impianto ricreativo denominato

“Il Boschetto”

Rep. n.

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno , del mese di ,

tra

il geom. GRANCHI MARCELLO, nato a Ponsacco il 24.10.1954 in rappresentanza del Comune di Chianni, il quale interviene non in nome proprio, ma come responsabile del Settore Tecnico del suddetto Comune, c.f.

81000610501, legittimato al presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n°

267/2000 e in esecuzione della determinazione n. del , di seguito

chiamato Comune;

e

il sig. nato a , il e residente a

Via n. , c.f. , in qualità di Legale Rappresentante di

con sede nel Comune di () Via n. , c.f. di seguito

chiamato Gestore.

PREMESSO:

-che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. del , si approvava l'avviso esplorativo per manifestazione di interesse per la gestione del parco pubblico Il Boschetto;

-che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. del ,

si approvavano i verbali relativi alla gara per la gestione del Parco Pubblico IL

BOSCHETTO dai quali risulta aggiudicataria la ditta come sopra

generalizzata.

TRA LE PARTI, COME SOPRA IDENTIFICATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 – Oggetto.

Il Comune di Chianni (PI), come sopra rappresentato, affida al Gestore, che in persona del suo Legale Rappresentante accetta, la gestione della struttura denominata parco pubblico Il Boschetto e dei servizi ad esso annessi (bar-ristorante ed impiantistica sportiva).

Il gestore dovrà dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni per l'esercizio dell'attività in questione, assumendo i relativi oneri.

2 - Durata del contratto.

La durata della convenzione in oggetto è fissata in tre anni a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto, con scadenza ultima il .

L'orario di apertura giornaliero delle struttura è stabilito:

- mesi estivi dal al di ogni anno tutti i giorni nell'arco orario ;

- mesi invernali dal al di ogni anno fine settimana (sabato e domenica) dalle ore alle ore ;
salvo diversa decisione del gestore.

E' facoltà del gestore ampliare l'orario di apertura della struttura a suo insindacabile giudizio.

Il gestore è in ogni caso responsabile delle struttura anche durante il periodo di chiusura annuale e ne curerà la corretta manutenzione ordinaria e straordinaria.

Al momento della consegna degli impianti sarà redatto, in contraddittorio fra le parti, un verbale di consistenza dei locali, delle attrezzature e delle

apparecchiature fornite dal Comune e date in uso al gestore.

Tutto quanto indicato nell'inventario dovrà essere reso al Comune alla fine della gestione, perfettamente mantenuto ed efficiente, fatto salvo il normale deterioramento derivante dall'uso.

Art. 3 - Servizi a carico del gestore.

E' a carico del gestore la prestazione dei seguenti servizi:

- Pulizia generale e disinfezione giornaliera di tutti i locali di uso e frequenza pubblica, ivi compresi gli spazi ad essi adiacenti. Nei periodi di chiusura della struttura dovranno essere effettuati interventi di pulizia di carattere straordinario.
- Vigilanza e custodia interna ed esterna per assicurare l'integrità della struttura, delle attrezzature e dei materiali in essa esistenti.
- Manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura, incluse le opere di riparazione ordinaria, rinnovamento e sostituzione di tutto ciò che si rende necessario per mantenere in efficienza la struttura. Manutenzione e conduzione degli impianti tecnologici. Ove siano ravvisate carenze manutentive della struttura, il Comune disporrà prescrizioni scritte per l'esecuzione dei lavori e, qualora il gestore non provveda conformemente, il Comune stesso, a suo insindacabile giudizio, potrà provvedere direttamente con spese a carico del gestore .
- Provvedere a tutti gli adempimenti ed i compiti previsti dal D.Lgs 81/2008 , e successive modificazioni, riguardante la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.
- Bonifica degli ambienti finalizzata a preservare i locali interni ed esterni dalla presenza di insetti infestanti e roditori ed a tutelare la salute pubblica

e l'integrità delle strutture.

- Manutenzione delle zone a verde adiacenti alla struttura, comprese le aree destinate ad impiantistica sportiva.
- Approvvigionamento dei materiali di rapido consumo e simili, dei prodotti e delle attrezzature necessarie per le pulizie e occorrenti per il mantenimento e funzionamento ordinario della struttura e dei servizi annessi.

Il gestore dovrà inoltre:

- Sostenere a proprio carico il pagamento di tutte le spese derivanti dai consumi di energia elettrica, di gas metano, di acqua e di telefono **previa subentro nelle utenze prima dell'inizio dell'attività**

Art.4 – Uso della struttura da parte del Comune.

Il Comune si riserva di richiedere l'uso della struttura, in accordo con il gestore, per proprie iniziative e finalità istituzionali; in tal caso saranno concordati con il gestore gli eventuali oneri a carico del Comune.

Art. 5 - Personale.

Il Gestore si impegna nei confronti dell'eventuale personale dipendente occupato nelle prestazioni di cui al presente contratto ad applicare il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle leggi in materia.

Art. 6 - Oneri a carico del Comune.

Sono a carico del Comune tutte le spese derivanti dalle opere oltre la manutenzione straordinaria .

Art. 7 - Modificazioni degli impianti.

Non potranno essere apportate innovazioni e/o modificazioni agli impianti

senza specifica autorizzazione formale da parte del Comune.

Art. 8 - Pubblicità Commerciale.

Il Gestore è autorizzato ad installare all'interno degli impianti attrezzature pubblicitarie, introitandone il ricavato.

L'individuazione degli spazi e il tipo di attrezzature devono essere concordati ed autorizzati dal Comune.

Il Gestore è responsabile della manutenzione e del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possono derivare a terzi, esonerando il Comune da ogni qualsiasi responsabilità.

Il Gestore è tenuto al pagamento delle relative imposte sulla pubblicità stabilite a norma di Legge e di Regolamento Comunale.

Il Comune si riserva di utilizzare per sé spazi pubblicitari, introitandone il ricavato.

Art. 9 - Controlli di gestione.

Il Comune effettuerà, tramite i propri incaricati, in qualsiasi momento, verifiche al fine di accertare l'esatta osservanza da parte del Gestore di quanto stabilito nel presente contratto.

Il Gestore dovrà documentare periodicamente al Comune la gestione sotto il profilo tecnico e statistico, producendo tutti gli elementi ed i parametri necessari allo scopo.

Alla fine della stagione il Gestore dovrà presentare al Comune una relazione sull'andamento complessivo della struttura.

Art. 10 - Corrispettivo di gestione.

Il Gestore non sarà tenuto al pagamento di alcun corrispettivo economico al

Comune, ma è obbligato ad effettuare i lavori di manutenzione e valorizzazione della struttura così come indicati nell'offerta presentata e che le parti dichiarano di conoscere anche se non formalmente allegata al presente.

Art 11- Responsabilità del Gestore ed assicurazioni.

Il Gestore esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone od alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare dallo svolgimento delle attività che formano oggetto del presente atto.

A tale scopo il Gestore consegna al Comune polizza assicurativa RCT stipulata in data.....n.....di importo pari ad euro 1.000.000,00, relativa a tutto il periodo di gestione.

Art. 12 – Controversie.

Tutte le controversie che potranno sorgere in ordine all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione verranno deferite alla Camera di Commercio di Pisa e risolte secondo il regolamento di conciliazione da questa adottato. Qualora la procedura di conciliazione si concluda con esito negativo, le controversie saranno risolte mediante arbitrato secondo il regolamento di arbitrato della Camera di Commercio di Pisa; il Tribunale arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato in conformità al regolamento della Camera di Commercio di Pisa e deciderà secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 13 – Penali e risoluzione del contratto.

In caso di gravi inadempienze il Comune, previa diffida scritta o in caso di gravi violazioni amministrative o penali da parte del Gestore, ha la facoltà di revocare la presente concessione, con effetto immediato, salvo comunque il

diritto al risarcimento dei danni.

Con la risoluzione del contratto sorge nel Comune il diritto di affidare a terzi il servizio di cui trattasi, in danno al Gestore inadempiente.

Il Comune si riserva inoltre la facoltà di sospendere l'efficacia del presente contratto, dandone preventivo avviso al concessionario, in conseguenza della necessità di effettuare lavori oltre la manutenzione straordinaria del parco pubblico. In tali casi nessun importo sarà dovuto al Gestore a titolo di mancato guadagno o indennità.

Art 14 - Disposizioni generali e finali.

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto sono a carico del Gestore.

Per quanto non regolamentato dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni in materia , in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Le parti convengono che la presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR n° 131/1986.

IL COMUNE DI CHIANNI Geom.Granchi Marcello

IL GESTORE